



COMUNE DI SOVERE

Via Marconi,6 - 24060 Sovere (BG) - Codice Fiscale 00347880163

Telefono n° 035 981107 - Fax n° 035 981762

www.comune.sovere.bg.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AFFRANCAZIONE DEI CANONI, CENSI, LIVELLI

**(Approvato con delibera del Consiglio
Comunale n 20 in data 03/06/2021)**

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 - Calcolo del canone livellario

Art. 4 - Gestione e controllo del procedimento

Art. 5 - Atto introduttivo del procedimento

Art. 6 - Istruttoria: parte I – Accertamento del diritto

Art. 7 - Calcolo del Capitale di affrancazione ed atto di legittimazione all'affrancazione

Art. 8 - Spese

Art. 9 - Concessione dell'affrancazione e cancellazione del livello

Art. 10 - Livelli non in atti d'Archivio storico

Art. 11 - Rinvio dinamico

Art. 12 - Pubblicità del Regolamento

Art. 13 – Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il procedimento di accettazione e gli adempimenti conseguenti all'affrancazione dei livelli di beni immobili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 971 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2 - Definizioni

Livello

Il livello è un contratto agrario che era in uso nel Medioevo e consisteva nella concessione di una terra dietro pagamento di un fitto. Esso trae vita da una stipulazione in forza della quale un bene immobile, per lo più fondo, veniva concesso per un certo termine verso corrispettivo di un canone livellario (anche detto censo).

Il diritto, cosiddetto domino utile, col tempo divenne alienabile.

Il livello non ha una definizione normativa. esso tuttavia, come più volte segnalato dalla giurisprudenza legittima (Cass. 1366/1961. Cass. 1682/1963. Cass. 64/1997), è un istituto di fatto corrispondente all'enfiteusi, salvo alcuni aspetti secondari.

E' possibile pertanto applicare al livello, in maniera diretta e non analogica, la disciplina prevista per l'enfiteusi dal codice civile e dalle varie leggi speciali, che si sono succedute nel tempo.

I fabbricati costruiti su terreni gravati da livello non possono essere considerati migliorie (Avvocatura dello Stato nota n. 8475 del 19.12.1991). l'attività di miglioria che è richiesta all'enfiteuta, deve ritenersi intrinsecamente connessa alla natura del fondo stesso. mentre esula completamente da ciò ogni attività di trasformazione edilizia (Consiglio di Stato parere n. 661/1998). Il fabbricato pertanto risulta acquisito per accessione dal concedente in quanto proprietario dell'area.

Quindi, l'enfiteusi si estende anche ai fabbricati edificati su terreni gravati da canone enfiteutico, ossia tutto ciò che è costruito su terreno gravato da canone enfiteutico diviene gravato dal canone anch'esso per accessione.

Concedente

Il diritto del concedente non si estingue per non uso. il mancato pagamento del canone, anche se protratto per vent'anni, non può estinguere il diritto del concedente alla sua percezione.

Quindi nel caso in cui il livellario o suoi eredi o aventi causa abbiano continuato a possedere il fondo senza tuttavia pagare il canone per più di vent'anni, il diritto del concedente a ricevere il canone non si prescrive, trattandosi di una facoltà perpetua inerente il diritto di proprietà del concedente.

L'opinione assolutamente prevalente della giurisprudenza propende nel senso che non può prescriversi il diritto del concedente (assimilabile al diritto di proprietà) ad ottenere il pagamento del livello.

Livellario

Il livellario o enfiteuta è colui al quale spetta il godimento di un bene, che però non gli appartiene. la concessione di un qualunque bene non scaturisce in un'acquisizione automatica della proprietà. La proprietà resta sempre in capo al concedente fino a quando il livellario non chiede ed ottiene l'affrancazione e diventa in questo caso proprietario del bene (art. 971 C.C.).

Quello del livellario è quindi un diritto reale che si esercita su un fondo appartenente ad altri che viene denominato "Concedente". il Livellario ha l'onere di pagare un canone per il godimento del fondo, e detto stesso canone assume il nome di Livello.

Il livellario, naturalmente non diventa proprietario per il solo fatto di non aver pagato il canone.

Colui che chiede l'affrancazione del fondo in enfiteusi è tenuto a dimostrare la propria qualità di enfiteuta fornendo la prova dell'esistenza del titolo costitutivo a proprio favore, ovvero, nella fattispecie di atti di successione inter vivos o mortis causa, che il diritto sia a lui pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti.

All'enfiteuta e al livellario, oltre al diritto di possedere ed usare il fondo, (salvo l'obbligo di migliorarlo e di pagare il canone) è attribuito il diritto di affrancazione, cioè il diritto di divenire proprietario dell'immobile mediante il pagamento di una somma di denaro pari a 15 volte l'ammontare del canone (art. 9 L. n. 1138/1970). si tratta di un diritto potestativo cui il concedente non può opporsi.

Comune concedente

Sulle visure catastali è possibile trovare nell'intestazione la dicitura "Comune Concedente" e ditta "Livellaria" o "Enfiteuta".

L'art.1 della legge n. 3/1974 ed art. 1 della legge 16/1974 o art. 60 della L. 222/85 hanno dichiarato estinti ope legis i livelli riscossi dalle amministrazioni statali quali concedenti.

Lo Stato quindi nel 1974 con la legge 29 gennaio 1974 n. 16 "Rinuncia ai diritti di credito inferiori a mille lire" ha provveduto ad eliminare questo contratto in capo a beni delle amministrazioni e le aziende autonome dello Stato, comprese l'amministrazione del fondo per il culto, l'amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma e l'amministrazione dei patrimoni riuniti ex economici, per anti economicità. con tale legge si provvede oltre alla chiusura delle partite di credito, anche alla cancellazione dell'annotazione in catasto.

Una attenta lettura della legge 29.01.1974 n. 16 denota che il legislatore ha inteso concedere alle amministrazioni e aziende autonome dello Stato la facoltà di rinunciare ai diritti derivanti da canoni enfiteutici censi, livelli, di importo inferiore a mille lire.

Nel novero delle Amministrazioni e Aziende autonome dello Stato non possono essere annoverati anche i Comuni.

Come confermato dalla Corte dei Conti con delibera/parere n. 18/2006 tale legge 16/1974 non è applicabile ai Comuni, in quanto la lettura della legge è chiara: i destinatari di essa sono unicamente le Amministrazioni e le Aziende autonome dello Stato.

Sulla base di quanto disposto dalla legge n. 16 del 1974 non appare pertanto giustificato che un Comune deliberi in via autonoma e generalizzata l'estinzione di rapporti perpetui e personali, cui è collegata la titolarità dell'Ente relativamente a canoni e livelli e posti a carico di cittadini titolari di diritti reali.

Si tratterebbe infatti di rinuncia unilaterale non espressamente prevista dalla norma di legge invocata, che, in quanto derogatoria rispetto ai principi generali posti a tutela della proprietà pubblica, non è suscettibile di interpretazione analogica.

Il diritto del concedente a riscuotere il canone non si estingue per usucapione.

Canone

L'obbligazione al pagamento del canone "segue" il fondo, chiunque diventi livellario.

Come ribadito dalla giurisprudenza, (Cass. 177/1946. 2100/1960. 323/1973. 4231/1976) l'omesso pagamento del canone, per qualsiasi tempo protratto, non giova a mutare il titolo di possesso a favore dell'enfiteuta.

La Corte Costituzionale con sentenze del 1969, 1997, 2008 ha dichiarato la illegittimità costituzionale di alcuni articoli della normativa (L. 976/1939 e s.m. i) nella parte in cui non prevede l'applicazione del meccanismo di aggiornamento dei canoni enfiteutici.

La misura del canone non può essere sproporzionata rispetto al valore di mercato del bene su cui grava l'enfiteusi, e questo deve essere periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con ragionevole approssimazione la corrispondenza all'effettiva realtà economica.

L'art. 1 c. 1 della L. 607/1996 prevede che i canoni enfiteutici non possono comunque superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato a norma della L. 976/1939, rivalutato con il D.lgs. n. 356/1947.

Ai fini del conseguimento di un reddito base orientativo cui rapportare la determinazione del capitale di affrancazione dei fondi enfiteutici, il riferimento al reddito imponibile risultante dai dati catastali non è illegittimo a condizione che si proceda all'aggiornamento periodico mediante applicazione di coefficienti di maggiorazione.

Affrancazione

L'affrancazione è l'acquisto della proprietà da parte dell'enfiteuta mediante il pagamento di una somma.

Spetta all'enfiteuta il diritto di affrancazione, ovvero la facoltà concessagli dalla normativa di diventare proprietario del fondo, pagando l'importo risultante dalla capitalizzazione del canone annuo.

La domanda di affrancazione va presentata dal possessore attuale del bene che può essere un erede dell'originario possessore.

In caso di specifica richiesta da parte dell'interessato si è tenuti a concedere l'affranco dei livelli, salvo per terreni di uso pubblico o gravati da uso civico.

Il prezzo di affranco è determinato moltiplicando il canone aggiornato per 15 volte ai sensi della legge 22.07.1966 n. 607 e 18.12.1970 n. 1138 pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 15/01/1971.

Sono inoltre dovuti i canoni per gli ultimi cinque anni in quanto non prescritti.

La circolare n. 118 del 09.09.199 del Ministero dell'Interno ha precisato i criteri da seguire per il calcolo della somma necessaria per l'affranco, ribadendo la necessità di procedere all'aggiornamento periodico dei canoni al fine di garantire una maggiore corrispondenza dei capitali di affranco alla realtà economica.

Con l'affrancazione, ai soggetti titolari di livello o enfiteusi viene attribuita la piena titolarità, dei beni.

Art. 3 - Calcolo del valore di affrancazione dei livelli

- Terreni

Il canone livellario riguardanti le enfiteusi agricole dei terreni agricoli, è pari al reddito dominicale del terreno risultante in catasto, aggiornato con un opportuno coefficiente.

Per aggiornare il reddito Dominicale si utilizzano i coefficienti disposti dal legislatore in specifici provvedimenti (art. 3 comma 50 della legge 20.12.1996 n. 662) per calcolare le imposte sui redditi.

L'art. 3 e 5 della L. 23.12.1996 n. 662 ha stabilito che fino alla data di entrata in vigore dei nuovi estimi catastali, ai fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali ed agrari sono rivalutati rispettivamente dell'80% e del 70% e che l'incremento si applica sull'importo posto a base della rivalutazione operato ai sensi dell'art. 31 c.1 della L. 23.12.1994 n. 724.

Si applica poi ai sensi del comma 512 dell'art. 1 della legge 228 del 24.12.2012, che ha effetto per gli anni 2013, 2014, 2015, l'ulteriore coefficiente di rivalutazione del 15% (5% per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).

Pertanto come esplicitato dall'agenzia delle Entrate con la circolare n.12/E del 3 maggio 2013, le percentuali di rivalutazione della tariffa di reddito dominicale risultante in catasto sarà pari a: $1,8 \times 1,15 = 2,07$.

Definito sopra il coefficiente di rivalutazione del reddito dominicale si passa ora alla determinazione di formula per i terreni vincolati da livello suddividendone la tipologia in lotti ricadenti in zone edificabili e zone non edificabili.

Per i lotti di terreni ricadenti in zone edificabili secondo il P.G.T. vigente:

Determinazione quota canoni non versati e non soggetti a prescrizione (A) = Reddito Domenicale x 2,07 (coeff. di rivalutazione R.D.) x K* x 5

Prezzo di affrancazione (B) = Reddito Domenicale x 2,07 (coeff. di riv.ne R.D.) x K* x 15

Prezzo totale dovuto dal richiedente per l'affrancazione del diritto compreso delle quote annuali non prescritte = A+ B

*Dove il coefficiente di maggiorazione "K" è stabilito in base alla tabella sottostante:

ZONE	TIPOLOGIA DEL FONDO	"K" CORRISPODENTE
Zone "1"	Zone servite da almeno 3 infrastrutture primarie nel raggio di 50 metri*	20
Zone "2"	Zone servite da almeno 1 infrastrutture primarie nel raggio di 50 metri*	16
Zone "3"	Zone non servite da infrastrutture primarie nel raggio di 50 metri*	12
Zone "4"	Zone non servite da infrastrutture primarie nonché molto impervie e scoscese*	8

Si considerano infrastrutture primarie la fognatura, l'acquedotto e tutti i sottoservizi di carattere elettrico e telecomunicativi.

Per i lotti di terreni ricadenti in zone NON edificabili secondo il P.G.T. vigente

(Agricole edificate e non, Boschive, Verde privato per cui non sono state assegnate volumetrie definite, Salvaguardia ambientale e vincolate da leggi e/o piani Regionali o Provinciali):

Determinazione quota canoni non versati e non soggetti a prescrizione (A): = Reddito Domenicale x 2,07 (coeff. di rivalutazione R.D.) x 5

Prezzo di affrancazione (B): Reddito Domenicale x 2,07 (coeff. di rivalutazione R.D.) x 15

Prezzo totale dovuto dal richiedente per l'affrancazione del diritto compreso delle quote annuali non prescritte: A+ B

Le zone destinate a servizi pubblici secondo la destinazione urbanistica contenuta nel P.G.T. non potranno esser oggetto di richiesta di affrancazione.

L'obbligazione delle singole annualità del canone, essendo personale, è soggetta alla prescrizione quinquennale (art. 2948 n. 4 c.c.) mentre l'obbligazione del canone nel suo complesso è imprescrittibile essendo strettamente connessa con il diritto del concedente.

- **Fabbricati accatastati**

Nel caso di fabbricati su fondi rustici gravati da livello, lo stesso è gravato da livello per accessione dal concedente, in quanto proprietario dell'area sulla quale insiste.

Per la determinazione del canone livellario valgono i seguenti principi:

- la misura del canone non può essere sproporzionata rispetto al valore di mercato del bene su cui grava l'enfiteusi o livello.
- il canone deve essere periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione, idonei a mantenere adeguata e con ragionevole approssimazione la corrispondenza all'effettiva realtà economica.
- il Consiglio di Stato con parere n. 661 del 9/6/1998, ha stabilito che il criterio di determinazione del canone indicato per i terreni rustici non è direttamente applicabile ai fabbricati, onde evitare operazioni speculative a danno del Comune.

Poiché, conseguenza dell'accatastamento di un fabbricato il Reddito Dominicale è stato tramutato in Rendita Catastale, questa, moltiplicata per un "Equo saggio di rendimento" viene assunta quale canone livellario e quindi utilizzata per calcolare il valore di affranco del fabbricato.

Per calcolare l' "Equo saggio di rendimento" cui moltiplicare la rendita catastale, si procede con il seguente metodo:

Detti:

- **R.D.:** il Reddito Dominicale di un terreno agricolo ricavato dal catasto.
- **R.D.agg.:** il Reddito Dominicale del terreno agricolo aggiornato, ottenuto moltiplicando RD per i parametri di maggiorazione 1,8 x 1,15, già visti in precedenza.
- **R f:** Valore fiscale del terreno agricolo, ovvero valore ai fini IMU, ottenuto moltiplicando il suo Reddito Dominicale per il coefficiente di rivalutazione 1,25 e per il moltiplicatore 135.
- **K:** rapporto tra (R.D. agg.) ed (R f), è la proporzione esistente nel caso di fondo agricolo tra il Reddito Dominicale aggiornato ed il valore dello stesso ai fini fiscali (**vale K= 0.01226**).
- **R:** Rendita Catastale del fabbricato desunta dal catasto.
- **R esr.:** Rendita Catastale del fabbricato per equo saggio di rendimento.
- **V.f.:** Valore fiscale del fabbricato, ottenuto moltiplicando la sua Rendita Catastale (R) per i coefficienti di aggiornamento previsti dalla legislazione per il calcolo dell' IMU e che valgono attualmente (1,05 x160).

Il parametro K, calcolato per un terreno agricolo, come rapporto tra (R D agg) ed (R f), e che rappresenta la proporzione esistente tra il Reddito Dominicale aggiornato ed il valore fiscale del terreno, si assume costante anche nel rapporto R esr / Vf.

Ovvero, la "Rendita Catastale del fabbricato per equo saggio di rendimento" sta al "Valore fiscale del fabbricato" come il "Reddito Dominicale aggiornato del terreno agricolo" sta al "Valore fiscale del terreno agricolo".

Anche in questo caso si ricorda che l'obbligazione delle singole annualità del canone, essendo personale, è soggetta alla prescrizione quinquennale (art. 2948 n. 4 c.c.) mentre l'obbligazione del canone nel suo complesso è imprescrittibile essendo strettamente connessa con il diritto del concedente.

Il canone annuale livellario del fabbricato è assunto pari a R esr, ovvero alla "Rendita catastale del fabbricato per l'equo saggio di rendimento" vale:

Canone ANNUALE livellario del fabbricato (A) = 0.01226 x R x 1.05 x 160

DAL QUALE VIENE DETERMINATO IL PREZZO DI AFFRACAZIONE DEL DIRITTO RICAVATO DALLA SEGUENTE FORMULA

Determinazione quota canoni non versati e non soggetti a prescrizione (B): (A) x 5

Prezzo di affrancazione (C): (A) x 15

Prezzo totale dovuto dal richiedente per l'affrancazione dei diritti e le quote annuali non prescritte: B + C

- **Fabbricati in categoria F/2 (unità collabenti, ovvero “fabbricati fatiscenti, ruderi o unità con tetto crollato e inutilizzabili)**

In questi casi, acquisiti i dati delle superfici utili, numero di piani, destinazioni d'uso e la planimetria del fabbricato vanno determinate con misure eseguite in loco, il Comune procede ad effettuare una “simulazione di accatastamento” dell'edificio, inquadrandolo in una delle categorie C2 o C7 in relazione alla destinazione d'uso originaria dell'edificio, ottenendo così una Rendita catastale “simulata”.

Calcolato il canone di affranco con la modalità già descritta al paragrafo “Fabbricati accatastati”, si applicano i coefficienti riduttivi in funzione delle condizioni di degrado del fabbricato medesimo con i criteri di seguito riportati.

Il valore di un fabbricato è dato da due fattori:

Il costo dell'area dalla quale deriva la capacità edificatoria. essa incide mediamente del 20% sul valore dell'edificio finito.

- Il costo del fabbricato incide per il restante 80%. di questo, mediamente il 60% è relativo alle opere strutturali ed il restante 40% per le finiture.

Coefficienti di riduzione da applicare al valore del canone calcolato in base alla “simulazione catastale” effettuata sul fabbricato:

- Edifici privi delle finiture intese come intonaci, pavimenti, impianti, serramenti ecc., ma integri nell'involucro con muri perimetrali e copertura – **la riduzione è del 30%.**
- Edifici con copertura e muri perimetrali in condizioni di degrado tali da non essere utilizzabili per l'uso originario e recuperabili solo con radicali interventi di ristrutturazione e / o di sostituzione degli elementi strutturali - **la riduzione è del 50%.**
- Ruderi, intendendosi i fabbricati privi della copertura e con muri perimetrali in tutto o in parte diroccati, regolarmente censiti nel documento del PGT – **la riduzione applicabile è dell'80%.**

Art. 4 - Gestione e controllo del procedimento

1. La gestione del procedimento è di competenza del Responsabile del Settore Tecnico, cui spettano in particolare:

- la preparazione degli atti istruttori.
- la ricerca storica della documentazione.
- la redazione degli atti a rilevanza esterna.
- la predisposizione degli atti deliberativi o determinazioni

2. Gli adempimenti conseguenti all'avvenuta accettazione di affrancazione sono in capo a:

- Responsabile del “Settore Tecnico” per la firma dell'atto notarile di affrancazione, in nome e per conto del Comune.
- Responsabile del “Settore Tecnico” “per la cancellazione del livello dagli archivi Comunali se esistenti.
- Responsabile della struttura “Ragioneria” per l'incasso della somma risultante e le relative registrazioni contabili.

Art. 5 - Atto introduttivo del procedimento

parte I – La richiesta

1. La parte interessata può chiedere l'affrancazione dei terreni o fabbricati gravati da livello, presentando apposita richiesta indirizzata al Sindaco, secondo il modello allegato alla lett. “A” del presente regolamento.

2. Il Responsabile del procedimento avvia l'istruttoria accertando preliminarmente il diritto del richiedente.

parte II – La documentazione

1. La richiesta da parte del livellario o enfiteuta deve essere redatta in conformità al modello di cui all'allegato A), corredata da tutti i documenti utili per la concessione dell'affrancazione e precisamente:

- a) visura catastale aggiornata.

- b) visura ipotecarie presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.
- c) copia conforme dell'atto di provenienza (successione o compravendita).
- d) estremi dell'ipoteca (se reperita).
- e) atto preliminare di vendita/compromesso (se esistente).
- f) estremi dei titoli edilizi del fabbricato.
- g) certificato di destinazione urbanistica.
- h) certificato (o autocertificazione) di stato civile del proprietario e/o di tutti gli altri proprietari richiedenti l'affrancazione.
- i) estratto del certificato di matrimonio, da cui si evinca la dichiarazione di comunione o separazione dei beni tra coniugi.

2. Qualora i beni oggetto di affrancazione risultassero "pro diviso", la richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti i proprietari, oppure dal singolo con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiarando espressamente di assumersi personalmente tutti gli oneri all'affrancazione.

Art. 6 - Istruttoria: parte I – Accertamento del diritto

Il Responsabile del procedimento verifica la documentazione presentata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di affrancazione.

Art. 7 - Istruttoria: parte II – Calcolo del Capitale di affrancazione ed atto di legittimazione all'affrancazione

Il calcolo del capitale o valore di affrancazione è demandato al Responsabile del Settore Tecnico. Il valore di affranco, sia si tratti di terreni agricoli, che di fabbricati insistenti su terreni agricoli, è ottenuto moltiplicando il canone livellario per 15 volte ai sensi della legge 22.07.1966 n. 607 e 18.12.1970 n. 1138 come già identificato nelle formule di cui al precedente articolo 3.

Ai fini della legittimazione definitiva di affrancazione provvederà con determinazione il responsabile del servizio tecnico con il cui atto procederà anche a determinare il prezzo di affrancazione.

Per ogni richiesta di affrancazione che perverrà all'ente concedente, oltre alla determinazione di cui al punto precedente, non sarà necessario procedere con nuova delibera consigliere considerato che con la vigenza del presente regolamento, fissando con esso i criteri di affrancazione, viene dato atto che la deliberazione consigliere di approvazione dello stesso abbia valore di autorizzazione alla commercializzazione di diritti reali per conto di questo ente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 co. 2 lett.l) del D.lgs 267/2000.

L'affrancazione formale e definitiva dei diritti dovrà poi concludersi con atto pubblico avanti ad ufficiale rogante da trascriversi nei registri immobiliari.

Art. 8 - Spese

1. Tutte le spese inerenti l'affrancazione del livello, così come ogni eventuali ulteriore spesa inerente la procedura di affrancazione saranno poste a carico dei richiedenti:

Le spese si intendono riferite a:

- a) prezzo di affrancazione come determinato ai sensi dell'art. 2.
- b) corrispettivo richiesto dal Comune per istruttoria della pratica sopralluoghi ecc. a compenso del servizio fornito, ricondotte alla voce "diritti di segreteria" .
- c) spese inerenti la stipula dell'atto notarile per cancellazione del livello, registrazione, trascrizione, diritti, le operazioni catastali di voltura e/o di frazionamento necessarie per l'affrancazione, bolli ed ogni altro onere necessario alla formalizzazione dell'affrancazione con cancellazione del livello, l'eventuale certificato di destinazione urbanistica dei fondi, se dovuto.

2. Gli importi relativi ai punti a) e b) del presente articolo devono essere corrisposti al Comune mediante versamento presso la tesoreria del Comune specificando come causale "Affrancazione livello sui mappali n°....."

3. Copia di ricevuta di versamento deve essere partecipata all'Ufficio tecnico del Comune o all'ufficio ragioneria, preliminarmente all'atto notarile di affrancazione.

Art. 9 - Concessione dell'affrancazione e cancellazione del livello

1. Il richiedente la cancellazione del livello o suo delegato, procede all'affrancazione, tramite Notaio o Tecnico incaricato, a proprie cure e spese.

L'affrancazione deve essere perfezionata mediante atto pubblico, in quanto il vincolo rappresenta un onere giuridico sull'immobile e può quindi essere cancellato solo attraverso un rogito regolarmente trascritto presso il competente ufficio di Pubblicità Immobiliare (Conservatoria R.R.I.I.).

Art. 10 - Livelli non in atti d'Archivio storico

1. Per i livelli eventualmente non inclusi negli elenchi dei Registri o non rintracciabili in archivio, ma risultanti dal certificato catastale, si potrà procedere ugualmente alla cancellazione dietro espressa richiesta del livellario cui sono intestati ancora catastalmente i beni.

Art. 11 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi nuova norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

2. E' abrogata ogni norma comunale in contrasto con il presente regolamento.

Art. 12 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 13- Entrata in vigore

Il presente Regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.